

**Rapporto dei lavori della PTPC-TF Risoluzione - Implementazione  
dell'*external execution* del bail-in nell'ambito dei sistemi di post-trade  
italiani**

## INDICE

<b>1. Introduzione</b> .....	4
<b>2. Attori</b> .....	5
<b>3. Esecuzione del <i>bail-in</i> nell'ambito del sistema di gestione accentrata.</b> 6	
<b>3.1. Scenario base e scenari tecnici</b> .....	6
<b>3.2. Tempistiche</b> .....	7
<b>3.3. Fasi della procedura.</b> .....	8
<b>3.3.1. FASE 1: predisposizione dell'informativa al CSD.</b> .....	8
<b>3.3.2. FASE 2: diffusione dell'informativa al sistema.</b> .....	10
<b>3.3.3. FASE 3: esecuzione della riduzione e conversione.</b> .....	10
<b>4. Procedure di Bail-in di titoli gestiti mediante collegamento con altri CSD (Monte Titoli – Euronext Securities Milan nel ruolo di investor CSD)</b> .....	11
<b>5. Impatti del <i>bail-in</i> nell'ambito del sistema di regolamento</b> .....	12
<b>ANNEX I - Quadro normativo</b> .....	15

## Abbreviazioni

<b>BRRD</b>	<i>Bank Recovery and Resolution Directive</i> - Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche.
<b>CSD</b>	Central Securities Depository
<b>EBA</b>	European Banking Authority
<b>FSB</b>	Financial Stability Board
<b>FMI</b>	Financial Market Infrastructure
<b>MT - ES MIL</b>	Monte Titoli - Euronext Securities Milan
<b>SRB</b>	Single Resolution Board
<b>SRMR</b>	<i>Single Resolution Mechanism Regulation</i> - Regolamento 2014/806 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche
<b>TF</b>	Task Force
<b>NNA</b>	National Numbering Agency

## Glossario

<b><i>Pending transactions</i></b>	<i>operazioni riscontrate ma non regolate alla record date aventi ad oggetto titoli sottoposti a riduzione del loro valore nominale e/o conversione (bail-in);</i>
<b><i>External Execution del Bail-in</i></b>	<i>fase di esecuzione operativa del bail-in in cui sono coinvolti anche soggetti diversi dall'autorità e dall'ente in risoluzione, in particolare le infrastrutture di mercato;</i>
<b><i>Internal Execution del Bail-in</i></b>	<i>fase di esecuzione del bail-in in cui sono coinvolti solo l'autorità e l'ente sottoposto a risoluzione;</i>
<b><i>Record date (RD)</i></b>	<i>data rilevante ai fini della corretta identificazione dei saldi interessati dalla riduzione del valore nominale e dei soggetti ai quali devono essere assegnati i titoli derivanti dall'eventuale conversione;</i>

## 1. Introduzione

La regolamentazione e gli *standard* internazionali in tema di risoluzione bancaria supportano la definizione di procedure chiare e standardizzate in grado di assicurare l'efficace e rapida attuazione delle misure di risoluzione.

Alla luce dei lavori internazionali e sulla base delle indicazioni di Banca d'Italia, è stata costituita una *Task Force* di scopo per l'analisi della c.d. *external execution* del *bail-in*<sup>1</sup> nell'ambito del Comitato denominato "*Post-Trade Participants Committee*" (PTPC) presieduto da Monte Titoli – Euronext Securities Milan, in collaborazione con ABI e ASSOSIM.

In particolare, la *Task Force* si è posta i seguenti obiettivi:

- analizzare gli impatti sui processi di *post-trading* (gestione accentrata e liquidazione) delle misure di riduzione e conversione degli strumenti finanziari emessi dagli enti in risoluzione;
- definire, in una prospettiva infra-sistemica, una procedura che individui chiaramente: ruoli, tempistiche e fasi operative per la gestione degli strumenti finanziari interessati dalle suddette misure di risoluzione.

Tenuto conto degli obiettivi sopra citati, la *Task Force* ha elaborato e approvato il presente documento che descrive gli aspetti procedurali e tecnici connessi all'implementazione dell'*external execution* del *bail-in* nell'ambito dei sistemi di *post-trade* italiani. Ciò anche allo scopo di supportare gli enti bancari nella redazione dei *bail-in playbooks* richiesti dalle Autorità competenti nell'ambito delle attività di pianificazione della risoluzione.

Il contenuto del documento – che potrà essere oggetto di integrazioni, revisioni o aggiornamenti, anche alla luce dell'evoluzione dei lavori internazionali ed europei in materia, nonché delle indicazioni delle AAVV – è la sintesi dei contributi forniti da tutti i partecipanti al tavolo di lavoro nonché dei chiarimenti e delle riflessioni condivise con le AAVV.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento al momento in cui la procedura di *bail-in* è riflessa nei sistemi interni delle infrastrutture di mercato diventando così una procedura visibile per tutti gli operatori del mercato.

## 2. Attori

**Tabella 1 – Attori coinvolti nella gestione operativa del bail-in**

<b>Ruoli</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Attività principali</b>
<b>Enti sottoposti a risoluzione</b>	Enti creditizi partecipanti al sistema di gestione accentrata	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attivazione della procedura di esecuzione del <i>bail-in</i>;</li><li>- Comunicazione a MT dei dati operativi necessari all'esecuzione della procedura di <i>bail-in</i>;</li></ul>
<b>Depositario Centrale</b>	Monte Titoli – Euronext Securities Milan, in qualità di "issuer CSD" per l'emissione dei titoli soggetti a <i>bail-in</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione operativa della procedura di <i>bail-in</i>;</li><li>- Diffusione dell'informativa tecnica al sistema;</li></ul>
<b>Autorità di risoluzione (AR)</b>	Banca d'Italia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Emanazione del provvedimento che dispone il <i>bail-in</i>, anche in attuazione del programma di risoluzione adottato dal <i>Single Resolution Board</i></li></ul>
<b>National Numbering Agency</b>	Banca d'Italia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Emissione di nuovi ISIN, nei casi in cui sia previsto.</li></ul>

### 3. Esecuzione del *bail-in* nell'ambito del sistema di gestione accentrata.

#### 3.1. Scenario base e scenari tecnici.

Data la complessità della fattispecie, si è deciso di costruire l'analisi a partire da uno scenario base al fine di individuare gli elementi essenziali della procedura. L'applicazione di quest'ultima potrà essere modulata a seconda delle circostanze specifiche.

In particolare, si analizza la fattispecie che vede il depositario centrale (Monte Titoli – Euronext Securities Milan) operare in qualità di *Issuer-CSD* per titoli (azioni e obbligazioni) emessi da emittenti residenti in Italia. Si assume che la strategia di risoluzione adottata preveda la continuità operativa dell'ente sottoposto a risoluzione (cd. *open bank bail-in*) e che pertanto le obbligazioni vengano convertite in azioni emesse dallo stesso soggetto in risoluzione.

Nell'ambito di tale scenario generale, possono essere individuati i seguenti sotto-scenari tecnici a seconda dell'estensione del *bail-in*.

**Tabella 2 – Scenari tecnici**

Numero	Sotto-scenario tecnico	Descrizione
1.	<b>Riduzione parziale del valore delle azioni, riduzione parziale o totale delle obbligazioni e conversione in azioni<sup>2</sup></b>	Riduzione parziale del valore delle azioni. Le obbligazioni sono parzialmente o totalmente ridotte (in quest'ultimo caso, con successiva cancellazione) e la quota ridotta è convertita in azioni per ricapitalizzare l'emittente (se necessario, con nuovo ISIN assegnato dalla NNA)
2.	<b>Riduzione totale del valore delle azioni, riduzione parziale o totale delle obbligazioni e conversione in azioni<sup>3</sup></b>	Riduzione totale del valore nominale delle azioni (e successiva cancellazione). Le obbligazioni sono parzialmente o interamente ridotte (e successivamente cancellate). La parte ridotta delle obbligazioni può essere convertita in azioni per ricapitalizzare l'emittente (con nuovo ISIN assegnato dalla NNA)
3.	<b>Scenario 1 o 2 più riduzione parziale o totale di passività diverse da obbligazioni e conversione in azioni<sup>4</sup></b>	In aggiunta agli scenari 1 o 2, il <i>bail-in</i> coinvolge anche passività diverse da obbligazioni che vengono ridotte e convertite in azioni (ove necessario, con nuovo ISIN assegnato dalla NNA)

<sup>2</sup> Le azioni esistenti vengono ridotte parzialmente; i titoli obbligazionari vengono utilizzati solo per la ricapitalizzazione (la quota ridotta è convertita in azioni). S'intende incluso anche il caso estremo in cui il titolo obbligazionario è convertito al 100%, pertanto viene ridotto a zero e convertito in azioni.


<sup>3</sup> S'intende incluso il caso in cui alcune obbligazioni (es. subordinati) vengono interamente ridotte per assorbire le perdite, senza alcuna conversione, mentre altre (es. obbligazioni senior) vengono convertite (previa corrispondente riduzione).

<sup>4</sup> La conversione di passività diverse in azioni avverrebbe simultaneamente alla conversione degli altri eventuali titoli.

### 3.2. Tempistiche

Il Documento descrive l'implementazione della c.d. *external execution* del *bail-in*. Pertanto, gli adempimenti operativi e informativi di seguito riportati si collocano temporalmente nella fase immediatamente successiva all'emissione del provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone la svalutazione e conversione in attuazione del programma di risoluzione (ex art. 34 d.lgs 180/2015, anche in combinata lettura con l'art. 29 SRMR).

Si ipotizza quindi, l'avvio della procedura di *external execution* del *bail-in* durante il c.d. *resolution week-end*,<sup>5</sup> con l'invio dei dati operativi necessari per l'esecuzione del *bail-in* a MT, da parte dell'ente in risoluzione. La *record date* è individuata nel provvedimento, almeno due giornate operative a seguire la data dello stesso.



<sup>5</sup> La procedura di *bail-in* può essere attivata anche in qualunque momento della settimana con l'applicarsi dei medesimi intervalli temporali previsti nell'esempio qui sopra formulato.

Qualora la procedura di risoluzione fosse avviata durante la settimana le tempistiche di esecuzione dell'operazione e le altre date rilevanti sarebbero comunque parametrizzate alla record date (i.e. last trade date cum = RD - 2, last settlement date cum = RD). Le tempistiche di esecuzione della riduzione e dell'eventuale conversione riportate nel presente documento s'intendono riferite alle giornate operative del sistema di gestione accentrata e di regolamento.

### **3.3. Fasi della procedura.**

Si distinguono le seguenti tre fasi della procedura in base al contenuto dei flussi informativi e delle attività svolte dai soggetti coinvolti:

- **FASE 1:** l'ente sottoposto a risoluzione procede alla raccolta dei dati operativi per trasmetterli a MT per l'esecuzione tecnica della riduzione del valore nominale delle azioni e dei titoli obbligazionari e dell'eventuale conversione;
- **FASE 2:** MT diffonde al sistema i dati operativi rilevanti per la riduzione del valore nominale delle azioni e dei titoli obbligazionari e dell'eventuale conversione;
- **FASE 3:** MT effettua le registrazioni contabili relative alla riduzione del valore nominale delle azioni e dei titoli obbligazionari, l'eventuale conversione ed emissione di nuove azioni in funzione delle informazioni comunicate dall'ente in risoluzione e sulla base dei saldi alla *record date*.

#### **3.3.1.FASE 1: predisposizione dell'informativa al CSD.**

La fase di **raccolta dei dati operativi** ha come obiettivo la comunicazione a MT di tutte le informazioni rilevanti e necessarie per processare l'operazione di *bail-in* nell'ambito del sistema di gestione accentrata e di regolamento.

L'ente sottoposto a risoluzione è tenuto a comunicare i dati operativi a MT, anche sulla base delle informazioni contenute nel provvedimento emanato da Banca di Italia (ex art. 34 del d.lgs 180/2015). Analogamente a quanto previsto per gli altri eventi societari, in assenza della comunicazione di tali dati, Monte Titoli – Euronext Securities Milan non può dar corso alle attività funzionali all'esecuzione del *bail-in*. I dati operativi devono pervenire entro le ore 12 del giorno precedente la record date.

**Tabella 3 – Dati Operativi**

<b>Dati operativi rilevanti</b>	<b>Dato obbligatorio/opzionale</b>	<b>Considerazioni</b>
<b>ISIN interessati dalla riduzione o conversione</b> ( <i>Write down o Conversion</i> )	Obbligatorio	In caso di emissione di nuove azioni deve essere comunicato l'ISIN assegnato da Banca d'Italia in qualità di NNA.
<b>Ammontare oggetto di riduzione/conversione</b>	Obbligatorio	L'ente in risoluzione deve comunicare altresì il nuovo valore nominale <i>post</i> riduzione (in caso di riduzione parziale) e il numero di azioni da attribuire in esito alla conversione
<b>Record date</b>	Obbligatorio	E' necessaria per individuare i saldi sui quali eseguire la riduzione/conversione. Deve essere determinata in modo da consentire la liquidazione delle operazioni di mercato concluse l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli soggetti a bail-in
<b>Payment Date/Distribution Date</b>	Obbligatorio	Data rilevante ai fini dell'accredito dei titoli rinvenienti dalla conversione; normalmente la giornata operativa successiva alla record date
<b>Rapporto di conversione</b>	Obbligatorio, solo in caso di conversione	
<b>Modalità di gestione degli interessi</b>	Opzionale	Le modalità di calcolo/accredito addebito degli interessi devono essere comunicate a MT di volta in volta dall'emittente/agente, tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti attuativi del <i>bail-in</i> adottati dall'AR.
<b>Modalità di gestione delle frazioni di azioni</b>	Opzionale, solo in caso di conversione	Le modalità di gestione delle <b>frazioni di azioni</b> devono essere indicate a MT di volta in volta, tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti attuativi del <i>bail-in</i> adottati dall'AR.

### **3.3.2.FASE 2: diffusione dell’informativa al sistema.**

Questa seconda fase ha come oggetto la diffusione agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata dei dati operativi necessari **per l’esecuzione del *bail-in***. MT informerà il sistema utilizzando le consuete modalità di comunicazione degli eventi societari illustrando, per ogni provvedimento, gli adempimenti operativi previsti, entro il termine della giornata operativa precedente la *record date*

In particolare:

- I dati anagrafici degli strumenti finanziari interessati;
- La natura e le modalità di elaborazione delle operazioni interessate;
- Le *key dates* di riferimento, corrispondenti ad ogni singolo aspetto elaborativo.

Le comunicazioni saranno prevalentemente strutturate, secondo gli abituali *standard* informativi, con possibilità di associare, di volta in volta, informative testuali a supporto, ove l’operazione, le particolarità elaborative o le istanze dell’emittente lo richiedessero. L’informativa sarà assicurata per ogni canale telematico in uso (RNI, SWIFT 15022 e MT-X).

L’informativa di MT relativa alla riduzione e/o conversione dei titoli soggetti a *bail-in*, ha valenza meramente operativa nell’ambito dell’erogazione dei servizi di notariato e tenuta centralizzata dei conti nei confronti dei partecipanti e non sostituisce l’informativa che deve essere fornita da parte degli enti in risoluzione ai titolari degli strumenti in questione in base alla normativa applicabile. Tuttavia, Monte Titoli – Euronext Securities Milan può trasmettere attraverso il proprio canale di comunicazione telematica eventuali comunicazioni non standardizzate su richiesta dell’ente in risoluzione.

### **3.3.3.FASE 3: esecuzione della riduzione e conversione.**

Il giorno successivo alla *record date*, Monte Titoli – Euronext Securities Milan esegue la riduzione totale (o parziale) del valore nominale dei titoli interessati e la corrispondente emissione di nuove azioni sulla base dei saldi disponibili alla *record date* e delle informazioni inviate dall’ente in risoluzione.

In caso di riduzione totale del valore nominale dei titoli interessati Monte Titoli – Euronext Securities Milan procederà alla cancellazione degli stessi dal proprio sistema di scritture contabili secondo le tempistiche definite di concerto con le Autorità competenti.

Si precisa che in caso il *bail-in* abbia ad oggetto passività diverse da titoli accentrati presso Monte Titoli – Euronext Securities Milan come nello scenario 3 (e.g. strumenti derivati), l’ente in risoluzione dovrà richiedere l’accentramento dei titoli in analogia con le procedure di *mark-up* o di accentramento FOP (in caso di emissione di nuove azioni).

Qualora, in base alle specifiche circostanze, si renda necessario accreditare tutte o parte delle azioni di nuova emissione su un conto intermediario dell'emittente, quest'ultimo dovrà richiedere l'apertura del conto dedicato secondo le ordinarie procedure previste da MT.

A seguito dell'esecuzione delle operazioni, Monte Titoli – Euronext Securities Milan procede ad inviare l'informativa di rendicontazione definitiva agli intermediari e all'emittente in risoluzione.

#### **4. Procedure di Bail-in di titoli gestiti mediante collegamento con altri CSD (Monte Titoli – Euronext Securities Milan nel ruolo di investor CSD)<sup>6</sup>**

Per i titoli accentrati in qualità di *investor* CSD, Monte Titoli – Euronext Securities Milan, in linea con le procedure di gestione delle corporate action su titoli gestiti mediante collegamento con altri depositari, replica nel proprio sistema di scritture contabili le misure eseguite dall'Issuer CSD.

In caso di riduzione e conversione di titoli emessi presso gli ICSD o presso depositari di paesi terzi, qualora i titoli rinvenienti dalla conversione debbano essere emessi presso Monte Titoli – Euronext Securities Milan (Issuer CSD), l'ente in risoluzione dovrà inoltre tempestivamente inviare a Monte Titoli – Euronext Securities Milan le informazioni necessarie per l'emissione dei nuovi titoli secondo le procedure di cui al paragrafo 3.3.1. Monte Titoli – Euronext Securities Milan eseguirà l'emissione secondo le procedure ordinarie<sup>7</sup>, salvo specifiche circostanze che richiedano l'utilizzo di procedure amministrative contingenti da concordare con l'emittente e sulla base delle informazioni fornite (quali ad esempio l'individuazione di un soggetto con specifici ruoli tecnico-operativi e / o l'apertura di conti titoli per l'accredito delle azioni rinvenienti). L'emissione avviene secondo la procedura di emissione franco pagamento (FOP issuance).

---

<sup>6</sup> In linea con le indicazioni riportate nel documento SRB "Reflecting bail-in in the books of the International Central Securities Depositories (ICSDs)".

<sup>7</sup> A tal proposito si vedano le [Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata](#) pubblicate sul sito di Monte Titoli Euronext Securities Milan.

## 5. Impatti del *bail-in* nell'ambito del sistema di regolamento

### 5.1 Regolamento delle operazioni a seguito dell'emanazione del provvedimento di risoluzione

Attualmente, in presenza di corporate action, il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari interessati dall'evento viene consentito sino alla *record date*.

Supponendo che l'emanazione del provvedimento corrisponda all'annuncio dell'evento previsto dalle procedure generali di esecuzione delle corporate action, di seguito si riporta in tabella un'esemplificazione delle casistiche di regolamento.

**Tabella 4 – Casistiche di regolamento**

<b>Tipologia di operazioni</b>	<b>Descrizione Standard di regolamento</b>	<b>Esempio operativo</b>
<b>Regolamento delle operazioni negoziate sui mercati prima del provvedimento di Bail-in</b>	Le operazioni negoziate fino alla <i>Last Trade Date</i> , se riscontrate, continueranno a tentare il regolamento fino al termine della <i>Record Date (Last Settlement Date)</i> . <sup>8</sup>	Supponendo che il provvedimento di <i>bail-in</i> sia pubblicato nella giornata di sabato, le operazioni negoziate su MR o MTF fino alla giornata di venerdì inclusa tentano il regolamento fino al termine della <i>Record Date</i> i.e. fino alla giornata di martedì inclusa
<b>Regolamento delle operazioni OTC inserite entro la Record Date</b>	<p>Le operazioni OTC inserite prima del provvedimento di <i>bail-in</i>, se riscontrate, continueranno a tentare il regolamento fino al termine della <i>Record Date</i>.</p> <p>Le operazioni OTC inserite dopo il provvedimento di <i>bail-in</i>, se riscontrate, continueranno a tentare il regolamento fino alla <i>Record Date</i>.</p> <p>Le operazioni OTC non riscontrate rimarranno nel sistema per 20 giorni al termine dei quali saranno cancellate dal sistema. In caso di riscontro dopo la record date saranno oggetto di <i>Transformation</i> (v. paragrafo 4.2).</p>	Supponendo che il provvedimento di <i>bail-in</i> sia pubblicato nella giornata di sabato, le operazioni OTC inserite prima del provvedimento di Bail-in (entro la giornata di venerdì), se riscontrate, tenteranno il regolamento fino al termine della <i>Record Date</i> (lunedì e martedì inclusi). Le istruzioni inserite in seguito all'emanazione del provvedimento di Bail-in (nelle giornate di lunedì o martedì), se riscontrate, tenteranno il regolamento fino al termine della <i>Record Date</i> (fino alla giornata di martedì inclusa).

<sup>8</sup> Si suppone che in questo scenario sia stata disposta e pubblicata la sospensione dalle negoziazioni da parte dell'autorità competente.

## 4.2 Gestione delle operazioni *pending*.

### Background Information

Di norma per “*pending transactions*” si intendono delle operazioni riscontrate ma non regolate alla *Record Date* aventi ad oggetto i titoli sottoposti a riduzione del valore e/o conversione.

Per la gestione di tali operazioni Monte Titoli – Euronext Securities Milan, di norma, applica le procedure previste per la gestione delle c.d. “*Corporate Action on flow*” (*i.e. Transformation*).

Il processo di gestione delle *Transformation* prevede la cancellazione dell’istruzione di regolamento relativa all’operazione originaria ed il reinserimento di una nuova istruzione di regolamento (TRAN) in via automatica da parte di Monte Titoli – Euronext Securities Milan, per consentire il regolamento delle operazioni non regolate entro la *Record Date*.

A tal fine, risulta essenziale l’individuazione della *Record Date*, dal momento che Monte Titoli – Euronext Securities Milan esegue le *Transformation* per le operazioni riscontrate ma non regolate entro la *Record Date*. In particolare, in caso di risoluzione, la *Record Date* è fissata almeno due giorni lavorativi dopo la data di emanazione del provvedimento di *bail-in*, in modo da consentire il regolamento delle operazioni antecedenti al c.d. *resolution week-end*. Ne consegue che la riduzione e l’eventuale conversione previste dal provvedimento di risoluzione avranno ad oggetto il saldo successivo al regolamento delle suddette operazioni.

Di seguito, si riportano le modalità di applicazione delle *Transformation* in un ipotetico scenario di *bail-in*.

**Tabella 5 – Gestione delle *Transformation* in caso di bail-in**

Tipo di operazione	<i>Descrizione standard transformation</i>
<p><b>Operazioni riscontrate e non regolate alla <i>Record Date</i> (c.d. operazioni <i>pending</i>)</b></p>	<p>Le operazioni riscontrate<sup>9</sup> ma non regolate alla <i>Record Date</i> (c.d. operazioni <i>pending</i>) seguono il processo di gestione delle <i>Transformation</i>. Il processo di gestione delle <i>Transformation</i> prevede la cancellazione dell’istruzione di regolamento relativa all’operazione originaria ed il reinserimento di una nuova istruzione di regolamento (TRAN) in via automatica da parte di Monte Titoli – Euronext Securities Milan. Per ciascun titolo rinveniente sarà creata un’istruzione TRAN.</p>
<p><b>Operazioni non riscontrate alla <i>Record Date</i></b></p>	<p>Le operazioni non riscontrate alla <i>Record Date</i> non seguono il processo di gestione delle <i>Transformation</i>; tali istruzioni rimarranno nel sistema fino alla ventesima Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione successiva alla <i>Record Date</i>. Nel caso in cui le operazioni vengano riscontrate nell’arco dei 20 giorni operativi, si prevede che le operazioni seguiranno il processo di gestione delle <i>Transformation</i>. Se invece le operazioni non saranno state riscontrate al termine dei 20 giorni operativi, verranno cancellate dal sistema.</p>

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni sui processi di acquisizione, riscontro e regolamento si veda la disciplina del Servizio di Liquidazione di cui al Regolamento dei Servizi di Monte Titoli e relative Istruzioni. In particolare, con riferimento al riscontro cfr. Articolo 69 del Regolamento dei Servizi "Il riscontro è svolto al fine di verificare la corrispondenza delle informazioni relative alle istruzioni di regolamento immesse. La piattaforma T2S fornisce ai partecipanti completa informativa sullo stato delle istruzioni di regolamento immesse e sulle istruzioni di regolamento immesse dalla controparte e in attesa di riscontro (*allegement*). Le verifiche di corrispondenza di cui al comma 1 hanno a oggetto informazioni obbligatorie (chiavi di riscontro) e possono avere ad oggetto informazioni non obbligatorie. Le istruzioni di regolamento non riscontrate possono essere modificate dai Partecipanti limitatamente agli indicatori di stato".

## ANNEX I - Quadro normativo

### 1. Quadro domestico

Il **Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015** e successive modifiche dà attuazione alle disposizioni di armonizzazione sulla prevenzione e la gestione della crisi delle banche e delle imprese di investimento (attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione della crisi più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato) previste dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, *Bank Recovery and Resolution*.

Banca d'Italia è designata come Autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle Autorità di Risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea (**EBA**) e della realizzazione delle connesse attività previste dalla BRRD e quindi dal D.lgs. 180/2015. L'Autorità di risoluzione è dotata di poteri e strumenti speciali per la gestione della fase di risoluzione.

Tra le diverse misure di risoluzione l'Autorità può disporre del *bail-in* che consente l'assorbimento delle perdite dell'ente in risoluzione mediante la riduzione del valore delle azioni, delle obbligazioni e di altre passività nonché la (ri)capitalizzazione attraverso la conversione di strumenti finanziari di debito e di altre passività in azioni dell'ente in risoluzione (o di un nuovo soggetto).

### 2. Quadro internazionale

Rilevanti risultano essere i lavori internazionali volti all'implementazione della procedura di *bail-in*. Il **Financial Stability Board** ha organizzato a maggio 2019 un tavolo di confronto al quale hanno partecipato i principali CSD europei e le rispettive autorità di vigilanza, al fine di illustrare i lavori in corso a livello nazionale e alcuni *case studies* in tema di *bail-in*. Nell'ambito del lavoro del FSB sono stati individuati due *workstream* principali, uno sulla proceduralizzazione del *bail-in* e l'altro relativo alla continuità di accesso alle infrastrutture di mercato. Con particolare riguardo alla prima tematica, a dicembre 2021, FSB ha pubblicato il *Bail-in execution practices paper*, documento che fornisce una generica descrizione dei processi e accordi operativi per l'esecuzione del *bail-in* nelle sue varie fasi<sup>10</sup>.

Le attività del **Single Resolution Board** in tema di operazionalizzazione del *bail-in* si concentrano, in particolare, sull'interazione con le banche per la definizione dei c.d. "*bail-in playbooks*" chiamati, in particolare, a individuare le procedure interne che gli enti in risoluzione devono adottare per assicurare una tempestiva implementazione del *bail-in*. Nel corso del 2020 è stata, in particolare, approfondita la c.d. *external execution* del *bail-in*, ovvero l'interazione con le

---

<sup>10</sup> <https://www.fsb.org/2021/12/bail-in-execution-practices-paper/>

infrastrutture di mercato e con gli altri operatori coinvolti nell'attuazione dello strumento<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Tali lavori hanno condotto alla pubblicazione del documento [Reflecting bail-in in the books of the International Central Securities Depositories \(ICSDs\)](#)